

Destinatari in allegato elenco

OGGETTO: **Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 – Progetto Opera pubblica: “A 29.0 “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza”, CUP C92H21000070001 di cui all’allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato il 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti con n. 2491, già rientrante nelle opere individuate dal d.P.C.M. 21 gennaio 2022. Comunicazione riguardante lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria quale procedura autorizzativa del suddetto progetto comportante l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, gli articoli 7, 8, 9 e 10 laddove sono disciplinate le modalità di “*comunicazione di avvio del procedimento*”, i relativi contenuti nonché i diritti di partecipazione e le “*forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione*”;

VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo 7 della succitata legge 241/1990 che dispone: “*Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento*” e il comma 2 prevede - “*Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.*”;

VISTO l’articolo 14 della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 2 dispone “*La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*” e al comma 5 stabilisce che: “*L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9*”;

VISTO l’articolo 14-ter della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 7 stabilisce “*All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*”;

VISTO, inoltre, l'articolo 14-quater della suddetta legge 241/1990 concernente la *“Decisione della conferenza di servizi”* che al comma 1 recita *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* con particolare riferimento all'articolo 2-ter *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”* e all'art. 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* con particolare riferimento all'articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”*;
- al comma 1-bis: *“Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* con particolare riferimento all'art. 1, commi 773 e 774;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* con particolare riferimento all'art. 1, comma 500;

VISTO l'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del succitato decreto-legge il quale al comma 1 dispone che *“E' autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2”* ed al comma 2

stabilisce che *“Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*;

VISTO, altresì, il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove stabilisce che *“La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”*;

VISTO, altresì, il comma 11-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove dispone che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'articolo 44 succitato;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* ed in particolare gli articoli 38, 41, 42, 44 e 63 nonché le disposizioni transitorie di cui all'articolo 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un

piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il d.P.C.M. 21 gennaio 2022 adottato dall'Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale, in attuazione dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono stati individuati *“gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori”* ai quali è riconducibile l'opera in epigrafe;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* con riferimento ai Capi da I a IV ed in particolare all'articolo 6 *“regole generali sulla competenza”*, all'articolo 10, comma 1, laddove dispone *“Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”*, nonché all'articolo 11 concernente *“La partecipazione degli interessati”* laddove è previsto che *“L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni”*;

VISTO altresì l'articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta *“in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”*;

VISTO altresì l'articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: *“Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta*

giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti”;

VISTO, infine, l'art. 49, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che “L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”;

VISTO il d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre 2023 con n. 2491, con il quale è stato approvato il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell'allegato n.1, ha confermato l'opera come “A 29.0 “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza” nonché l'applicabilità delle procedure semplificate già previste per i progetti del P.N.R.R. di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni della legge 241 del 1990 in base alle quali è stata indetta, con nota prot. Simico n. 3396 del 13 novembre 2023, la Conferenza di servizi decisoria relativa all'opera pubblica in oggetto;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto richiederà l'attivazione tempestiva della procedura di espropriazione per pubblica utilità, da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al sopra richiamato T.U. adottato con il d.P.R. n. 327 del 2001 e alla legge n. 241 del 1990, nonché tenendo conto anche delle modalità per le forme di pubblicità ritenute idonee all'avvio del procedimento e alla comunicazione di avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria, ossia procedendo tramite diffusione delle dovute comunicazioni sui rispettivi siti istituzionali in leale collaborazione e, in particolare, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte anche ai fini della pubblicazione sull'albo pretorio online;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all'avvio della suddetta procedura in modo da garantire, per le motivazioni sopra sintetizzate, la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi, previa finalizzazione della Conferenza di servizi decisoria, nel rispetto dei termini *ex lege* per la presentazione delle eventuali osservazioni conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento di esproprio per pubblica utilità che, come detto, è procedura necessaria per la realizzazione dell'intervento;

COMUNICA

Ai soggetti indicati nell'allegato elenco dei destinatari, di seguito anche denominati “ditte”, per tutto quanto sopra richiamato e riportato nelle premesse che, unitamente all'allegato stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, in correlazione alle Olimpiadi e paralimpiadi Milano Cortina 2026, che costituiscono evento di rilievo internazionale predeterminato e indifferibile nonché strategico per il Sistema-Paese e per il territorio specifico:

- l'avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, quale procedura autorizzativa del progetto in oggetto comportante l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

La presente comunicazione rileva quale avviso di avvio del suddetto procedimento, di cui il sottoscritto è il Responsabile ai sensi della legge 241/1990 e del d.P.R. n. 327/2001, articoli 6, 10 e



11; conseguentemente le ditte possono consultare il progetto sulla piattaforma digitale al seguente link:

<https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi/A29L1/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fconferenzeservizi%2FA29L1%2F01%20%2D%20Progetto&viewid=4ff6e848%2D63b7%2D41f2%2D8aeb%2Dc2ef759c2e7a>

richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C. al seguente indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, contenente quanto segue:

- 1) la dicitura: “A 29.0 “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza”;
- 2) nel corpo del testo, il nominativo, i dati anagrafici nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale ossia riferibile al nominativo stesso;
- 3) la fotocopia, in allegato, del documento d'identità in corso di validità.

Le ditte, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del succitato d.P.R. n. 327/2001, “*possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni*”.

I soggetti pubblici interessati si esprimono in sede di Conferenza di servizi indetta con la nota nelle premesse citate. Laddove la Conferenza di servizi in oggetto si concluda con esito positivo comporterà l'apposizione del vincolo espropriativo e l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.

Il presente atto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni e servizi pubblici interessati ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio, nonché all'albo pretorio on-line dei Comuni di Bormio e Valdisotto. Sui medesimi siti sarà data notizia dell'esito della Conferenza di servizi suddetta, con pubblicazione del relativo decreto di determinazione motivata di conclusione.

Amministratore delegato e Direttore generale
Ing. Luigivalerio Sant'Andrea